

NULLITÀ PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE SPECIFICA

La Cassazione, con [sentenza del 21 ottobre 2024](#) n. 27243, si è pronunciata sulla nullità parziale di una fideiussione specifica, applicando i principi espressi dalle Cassazione Sezioni Unite del 30 dicembre 2021 n. 41994 in materia di nullità delle fideiussioni omnibus.

In sintesi, si ricorda che le predette Sezioni Unite avevano affermato che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono anch'essi parzialmente nulli in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata. Su questo punto si rammenta che, in precedenza, la Banca d'Italia con provvedimento del 2 maggio 2005 n. 55 aveva già sanzionato come anticoncorrenziali e dunque affetti da nullità gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus).

Ciò premesso, la sentenza n. 27243 del 21 ottobre 2024 è importante perché ritiene che i suddetti principi espressi dalle Sezioni Unite riguardino non solo le fideiussioni omnibus ma anche le fideiussioni specifiche.

Si evidenzia che le fideiussioni omnibus, sono quelle garanzie fideiussorie estese a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, la cui validità è subordinata, ai sensi dell'art. 1938 del cod. civ. al fatto che sia precisato l'importo massimo garantito mentre le fideiussioni specifiche sono invece quelle a garanzia di debiti originati da individuati rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione.

Nel caso deciso dalla Cassazione, i ricorrenti hanno quindi fatto valere l'eccezione di nullità parziale della fideiussione specifica oggetto di causa in virtù del suddetto provvedimento della Banca d'Italia e dei principi espressi dalle su richiamate Sezioni Unite. Secondo i ricorrenti, la nullità non poteva certo limitarsi alla sola fideiussione omnibus in quanto conseguente dalla violazione di un principio generale di tutela della libertà di concorrenza.

Nel caso portato all'attenzione della Suprema Corte si è, quindi, sostenuta la nullità parziale della clausola della fideiussione che derogava all'art. 1957 del cod. civ.. A tale riguardo, si ricorda che la norma del codice civile fissa un termine di 6 mesi entro cui il fideiussore rimane obbligato insieme al debitore principale nonostante sia intervenuta la scadenza dell'obbligazione principale, a patto però, che il creditore entro il suddetto termine abbia avviato le sue istanze per il recupero coattivo del credito e le abbia con diligenza continuate. Posto che la clausola della fideiussione con la deroga all'art. 1957 del cod. civ. è stata ritenuta una mera trasposizione dell'art. 6 dello schema ABI, la Corte di Cassazione ne ha dedotta la nullità ex art. 1419 del cod. civ., con la reviviscenza del termine posto dall'art. 1957 del cod. civ. e la conseguente decadenza, nel caso di specie, della pretesa del creditore che aveva attivato il recupero del suo credito solo dopo la scadenza del suddetto termine.

Conclusioni

Grazie a questa pronuncia della Cassazione, si aprono nuovi orizzonti di difesa dei fideiussori che hanno sottoscritto una garanzia fideiussoria con una banca e che contenga, a loro svantaggio, una o più clausole in deroga alla disciplina codicistica che risultino conformi alle previsioni negoziali sanzionate di cui al modello di fideiussione predisposto dall'ABI.